



La gestione del Piano d'Area.

Le Norme di Attuazione del Piano prevedono che siano possibili una differenziata serie di momenti di verifica e di controllo della efficacia del Piano. In questa sezione sono raccolti i dati, in continua attività di aggiornamento, relativi a tali procedure poste in essere dai rispettivi Enti di gestione. La natura di tali procedure è diversa da caso a caso e riguardano diverse casistiche quali le procedure di compatibilizzazione di attività improprie o le modifiche alle schede progettuali.

1. Modificazioni alle schede progettuali.

All'articolo 4.1.5 delle Norme di Attuazione è previsto che:

5. Le indicazioni delle schede progettuali e degli schemi grafici di cui al comma 3 possono essere variate, senza che ciò costituisca variante al Piano, ai fini di una migliore aderenza alle situazioni effettivamente in atto, di una più efficace rispondenza agli obiettivi progettuali o della più razionale fattibilità economica degli interventi, sulla base di adeguate motivazioni e di approfondimenti analitici e progettuali, purché:

a) sia garantita la sicurezza idraulica ed idrogeologica, anche alla luce degli approfondimenti indicati dal Piano a tale proposito, nonché delle ulteriori indicazioni dell'Autorità di bacino; b) siano garantiti gli obiettivi di riqualificazione ambientale, ecologica e paesistica individuati dalle schede progettuali; c) non sia pregiudicata l'organizzazione complessiva dell'ambito, né i confini del medesimo, soprattutto ai fini della fruibilità e della funzionalità pubblica e con particolare riferimento alla localizzazione di massima delle infrastrutture, degli impianti, delle attrezzature e dei percorsi d'interesse pubblico; d) siano rispettate tutte le altre norme del Piano, con particolare riferimento alle delimitazioni di cui al Tit. 2 delle presenti Norme. Le modifiche progettuali che interessino in modo non sostanziale il perimetro, la superficie e la profondità di scavo delle aree estrattive saranno regolate dalle convenzioni di cui all'articolo 3.10 delle presenti norme. Le modifiche progettuali che interessino in modo sostanziale il perimetro, la superficie e la profondità di scavo delle aree estrattive saranno regolate dalle convenzioni di cui all'articolo 3.10 delle presenti norme nel rispetto delle indicazioni del Piano di settore previsto dall'articolo 2 della LR n. 69/78 o di suoi stralci operativi o, fino all'approvazione di questo, da strumenti urbanistici generali o esecutivi di cui all'art. 32 della LR 56/77, adeguati al presente Piano. Questi ultimi potranno altresì prevedere modifiche sostanziali agli spazi pubblici, ai percorsi ed agli impianti.

Tale procedura è stata applicata in numerosi casi che in questa sezione sono raccolti ed archiviati riportando l'atto deliberativo e lo schema grafico nuovo così come modificato, suddivisi per enti di gestione.

[Ente di gestione del Parco fluviale del Po tratto cuneese](#)

[Ente di gestione del Parco fluviale del Po tratto torinese](#)

[Ente di gestione del Parco fluviale del Po tratto vercellese-alessandrino](#)